



CORTE DEI CONTI

COLLEGIO DEL CONTROLLO CONCOMITANTE
PRESSO LA SEZIONE CENTRALE DI CONTROLLO SULLA GESTIONE DELLE
AMMINISTRAZIONI DELLO STATO

composto dai Magistrati

Maria Teresa Polverino	Presidente
Alessandro Forlani	Consigliere
Adriano Gribaudo	Consigliere, relatore
Marilisa Beltrame	Consigliere
Benedetto Brancoli Busdraghi	Primo Referendario

nella camera di consiglio **del 19 maggio 2026**

ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

VISTO l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e s.m.i.;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con RD 12 luglio 1934, n. 1214 e s.m.i.;

VISTO l'art. 11 della legge 4 marzo 2009, n. 15;

VISTO l'art. 22 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

VISTO l'art. 1, co. 12 *quinquies* lett. b) del D.L. n. 44/2023, inserito dall'art. 1, comma 1, della legge di conversione n. 74/2023;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato con deliberazione delle Sezioni Riunite 16 giugno 2000, n. 14 e s.m.i.;

VISTA la deliberazione del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti 10 novembre 2021, n. 272;

VISTA la deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 26/SSRRCO/INPR/2025 del 19 dicembre 2025, con la quale è stato approvato il documento concernente la "Programmazione dei controlli e delle analisi della Corte dei conti per il 2026", ai sensi dell'art. 5 del Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato con deliberazione n. 14/DEL/2000 e ss.mm.ii.

VISTA la deliberazione CDP CP 73 del 30 marzo 2026 che dispone che a decorrere dal 30 marzo 2026 e fino alla copertura del posto di funzione da parte del nuovo titolare, il Presidente di sezione Maria Teresa Polverino permane, ad interim, presso la Sezione regionale di controllo per la Liguria in qualità di Presidente della Sezione medesima

VISTA la deliberazione del Collegio del controllo concomitante n. 4/2025 con la quale è stata approvata la "Programmazione annuale del Collegio del controllo concomitante per l'anno 2025" e la deliberazione n. 7/2026/CCC del 17 marzo 2026, con la quale è stato approvato il documento relativo alla "Programmazione annuale del Collegio del controllo concomitante per l'anno 2026";

VISTO l'ordine di servizio n.1/2026 con cui il Presidente del Collegio ha disposto l'assegnazione dell'istruttoria, relativa al "Piano Nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, ripristino e tutela della risorsa ambientale" al Cons. Adriano Gribaudo;

VISTE la deliberazione n. 12/2025/CCC e la deliberazione n.5/2026/CCC di presa d'atto dello stato di attuazione del Piano e di accertamento di talune criticità con contestuale formulazione di alcune raccomandazioni al Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica;

VISTA la nota CCC n. 415 del 30.04.2026 e relativi allegati, di riscontro alla deliberazione n. 5/2026/CCC;

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 8/2026 nella parte in cui dispone la convocazione, per l'odierna camera di consiglio, del Collegio del controllo concomitante, nella composizione ivi stabilita, per discutere, fra l'altro, della delibera in argomento;

UDITO, nella camera di consiglio del 19 maggio 2026 il relatore Cons. Adriano Gribaudo;

PREMESSO CHE

Premessa

I. Con deliberazione n. 7/2026/CCC del 17 marzo 2026, il Collegio del controllo concomitante presso la Sezione di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato ha approvato la programmazione per l'anno 2026, nel cui ambito è stato confermato il progetto "Piano Nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela delle risorse ambientali" (Piano ProteggItalia), la cui istruttoria, con ordine di servizio n. 1/2026/CCC del 9 aprile 2026, è stata assegnata allo scrivente magistrato.

L'obiettivo del Piano, approvato con DPCM del 20 febbraio 2019, è quello di coordinare, attraverso un unico piano pluriennale, i diversi programmi di contrasto al dissesto idrogeologico e le relative risorse. In questo senso, il disposto di cui all'art 1 del medesimo DPCM, sancisce quanto segue: *"Il Piano persegue la formazione di un quadro unitario, ordinato e tassonomico, concernente l'assunzione dei fabbisogni (...), la sintesi delle risorse finanziarie disponibili, la ripartizione dei carichi operativi e il piano delle azioni; il sistema di governance e delle collaborazioni istituzionali; il cronoprogramma delle attività; i risultati attesi (...), un sistema di reporting, monitoraggio e controllo di gestione..."*.

Il Piano si struttura in ambiti e misure di intervento (di emergenza, prevenzione, di manutenzione e ripristino, nonché di semplificazione), articolandosi in una pluralità di programmi - obiettivo, facenti capo a ciascuna delle Amministrazioni competenti, le quali concorrono, talvolta singolarmente, altre volte in sinergia tra di esse, alla realizzazione degli scopi posti. Più dettagliatamente, l'Allegato A al DPCM individua quali soggetti competenti: la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Dipartimento della Protezione civile, nonché i Ministeri dell'ambiente, delle politiche agricole, delle infrastrutture e dei trasporti, della difesa e dell'interno.

Il DPCM istitutivo opera una ricognizione delle risorse finanziarie disponibili, previste a legislazione vigente, definendo gli indirizzi per la semplificazione delle procedure e il rafforzamento organizzativo.

Sotto il profilo finanziario, il Piano ha stanziato complessivi 14,3 mld di euro in un arco temporale di dodici anni (2018-2030) e la relativa ripartizione tra le diverse Amministrazioni è stata prevista dal prospettivo ricognitivo di cui all'Allegato B del DPCM citato.

Delibera n. 5/2026/CCC e riscontro MASE

II. Del Piano in esame, il Collegio si è occupato in occasione della deliberazione n. 12/2025/CCC e, successivamente, della deliberazione n. 5/2026/CCC entrambe riguardanti le attività svolte, ciascuno per il proprio ambito di competenza, dal Dipartimento Casa Italia presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica.

In particolare, con la deliberazione n. 5 del 2026, i magistrati istruttori avevano accertato l'avvio di un percorso auto correttivo da parte del Dipartimento Casa Italia e del MASE nei limiti e nei sensi precisati nella motivazione cui, per ragioni di sinteticità, si rinvia e, formulato alcune considerazioni relative ai servizi di interoperabilità delle piattaforme ReNDIS (Repertorio nazionale degli interventi per la difesa del suolo) gestita da ISPRA, e BDAP (Banca dati della Amministrazioni pubbliche) gestita dal MEF-RGS, come previsto dalla Convenzione, conclusa tra ISPRA MITE (oggi MASE).

È bene, in questa sede, rammentare come, la Convenzione intercorsa tra ISPRA e MITE sia stata prevista con il precipuo scopo di realizzare, in ossequio a quanto previsto dall'art 36 ter d.l. n. 77 del 2021, un sistema di interoperabilità tra sistemi informativi, per il monitoraggio delle gare, dei progetti, delle opere pubbliche e degli investimenti correlati agli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico.

A tal fine, la Convenzione, all'art 4, pone specifici obblighi a carico dei soggetti contraenti evidenziando un dovere di coordinamento delle parti, utile al conseguimento degli obbiettivi posti.

L'interoperabilità tra i sistemi è attuata mediante un colloquio diretto tra le piattaforme ReNDIS e BDAP, ciascuna delle quali acquisisce i dati di diretta competenza dai sistemi ad essa correlati o direttamente dagli utenti titolari, nel rispetto del principio di unicità dell'invio previsto.

In particolare, per ReNDIS vengono utilizzati i servizi di interoperabilità forniti da BDAP secondo due diverse modalità: la prima consiste nell'acquisizione massiva e periodica dei dati sullo stato di attuazione di tutti gli interventi censiti sulla piattaforma ReNDIS per i quali sia stato fornito il codice CUP e che su ReNDIS, non risultino ancora con lavori

conclusi, l'altra, invece, è l'interrogazione specifica, con cui è possibile consultare un set definito di dati relativi a un singolo intervento, estratti in tempo reale dalla BDAP e sintetizzati in una tabella d'insieme.

Per quanto riguarda, invece, i servizi di interoperabilità erogati da ReNDIS, è stato sviluppato uno specifico servizio denominato API-REST che consente la consultazione automatica dei dati ReNDIS e tale servizio è disponibile sulla piattaforma PDND del Dipartimento per la trasformazione digitale.

Con espresso riferimento alle funzionalità delle richiamate piattaforme, la delibera n.5/20206/CCC aveva evidenziato la mancata performance, sul piano concreto, del meccanismo di interoperabilità sopra descritto il quale, appariva, di fatto, inidoneo a realizzare l'auspicato colloquio diretto tra le piattaforme e ad inverare la condivisione dei dati secondo una logica di reciproco scambio.

In particolare, vero *punctum dolens*, era rappresentato dal mancato recepimento sulla piattaforma di BDAP dei dati di natura tecnica contenuti in ReNDIS, circostanza questa che, di fatto, precludeva la possibilità di un dialogo tra banche dati, secondo un meccanismo "bidirezionale", non consentendo agli utenti istituzionali di BDAP di potere conoscere anche gli ulteriori elementi informativi tecnici rilasciati da ReNDIS.

Sul punto, si osservava che: *"Se scopo ultimo della interoperabilità è la realizzazione di un colloquio diretto tra piattaforme, ciascuna delle quali acquisisce i dati di diretta competenza dai sistemi ad essa correlati, nel rispetto del principio di unicità dell'invio, dovrebbe ragionevolmente attendersi un'integrazione delle suddette piattaforme secondo un meccanismo bidirezionale"*.

Sulla scorta di tali considerazioni, con la deliberazione n. 5/20206/CCC, si raccomandava al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica di adottare ogni iniziativa utile ad assicurare l'interoperabilità effettiva, da parte dei soggetti competenti, delle banche dati.

III. Con nota di riscontro prot. CCC n. 415 del 30.04.2026, corredata da documentazione contenente chiarimenti integrativi elaborata da ISPRA, il MASE ha preliminarmente rammentato la *ratio* sottesa all'introduzione del dettato normativo sulla interoperabilità che è quella di omologare l'inserimento dei dati nelle piattaforme BDAP e ReNDIS mediante la previsione di una medesima tipologia valida per entrambe, favorendo, di tal guisa, l'inserimento di ciascun dato una sola volta a un solo sistema informativo in base al principio dell'unicità dell'invio di cui all'art 3, comma 1, lettera ggggg-bis, del d.lgs. 50 del 2016.

Tale principio prevede, infatti, che ciascun dato sia fornito una sola volta a un solo sistema informativo, non può essere richiesto da altri sistemi o banche dati, ma è reso disponibile dal sistema informativo ricevente.

Ne deriva, quindi, in coerenza con tale assunto, che il processo di integrazione delle banche dati deve essere avviato individuando in modo univoco, per ciascun dato, il sistema informativo deputato all'acquisizione. Ed è su tale sistema, sottolinea ISPRA, *“che devono essere implementati gli strumenti di interoperabilità idonei a consentire la condivisione dello specifico dato con gli altri sistemi che ne abbiano, eventualmente, la necessità”*.

Ne discende, allora, la configurazione di un servizio di scambio improntato a un flusso di tipo “unidirezionale” con flusso normativo dal sistema deputato all'acquisizione verso i sistemi fruitori.

Inoltre, nella documentazione ISPRA volta a dare sostegno a tale impostazione, si evince che la ragione di tale configurazione risieda *“nella esigenza di garantire coerenza, omogeneità e univocità dei dati acquisiti, finalità questa, raggiungibile solo mediante la centralizzazione della acquisizione e dei correlati processi di controllo e verifica in un unico punto di ingresso”*.

Il MASE evidenzia, inoltre, come il colloquio telematico con modalità unidirezionale individui, nel suo complesso, un colloquio “bidirezionale” il quale, tuttavia, si inverte, solo in presenza di un interesse da parte di altri sistemi alla relativa acquisizione dei dati disponibili in un dato sistema.

Il Ministero ha altresì precisato, che per quanto attiene al caso specifico delle piattaforme ReNDIS e BDAP, come previamente rappresentato da ISPRA, *“tra i due sistemi i servizi “unidirezionali” sono attivi e disponibili, oltretutto “immediatamente fruibili” ma che, al momento, “non sembra ravvisarsi, da parte dei sistemi informativi afferenti alle piattaforme MEF-RGS, un interesse attuale per i dati tecnici acquisiti su ReNDIS (specificamente, ubicazione georiferita dei progetti, caratteristiche tecniche dei dissesti e delle opere, elaborati progettuali)”*.

A tale riguardo, ISPRA sottolinea che: *“L'interoperabilità tra i sistemi informativi rappresenta lo strumento tecnico da attivare nei casi in cui lo stesso dato sia di interesse e, pertanto, richiesto da sistemi differenti”* e, aggiunge che *“qualora MEF-RGS ritenesse di voler integrare le informazioni gestite sui propri sistemi anche con alcuni dei dati tecnici presenti in ReNDIS, solo allora si verificherebbe la condizione prevista dal principio di unicità dell'invio e, conseguentemente, andrebbe attivata la relativa acquisizione in interoperabilità, peraltro immediatamente fruibile attraverso i servizi già predisposti e disponibili”*.

CONSIDERATO CHE

I. Gli ulteriori elementi forniti dall'Amministrazione chiariscono in modo esaustivo che sono attive e disponibili le informazioni di competenza del Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica sulla piattaforma PDND del Dipartimento per la trasformazione digitale, rendendo l'interoperabilità efficiente.

Il meccanismo di interoperabilità è, dunque, realizzato, atteso che il Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica risulta aver rispettato l'obbligo, tramite ISPRA, di mettere a disposizione i dati di ReNDIS (ubicazione georiferita, caratteristiche dei dissesti e delle opere, elaborati progettuali), consentendone l'acquisizione tramite i servizi di interoperabilità disponibili, attivi sulla Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) del Dipartimento per la trasformazione digitale, rendendo concreto il principio dell'unicità dell'invio ed assolvendo alle obbligazioni previste dall'art 4 della Convenzione ISPRA MITE.

Per la legge sulla digitalizzazione della PA, il Ministero ha adempiuto al proprio dovere esponendo i propri dati (tramite API sulla piattaforma nazionale PDND), mettendo altri in condizione di leggerli, mentre è rimessa all'operato del MEF-RGS la determinazione di integrare le informazioni gestite sui propri sistemi anche con i dati tecnici presenti in ReNDiS, attuando il principio di unicità dell'invio e attivando la relativa acquisizione in interoperabilità, peraltro immediatamente fruibile attraverso i servizi già predisposti e disponibili.

Il meccanismo di interoperabilità deve ritenersi, dunque, realizzato, risultando che il Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica ha adempiuto ai propri obblighi.

II. Alla luce di quanto sopra e allo stato della documentazione versata in atti, si ritiene che le osservazioni congiunte del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica e di ISPRA, consentano di superare quanto rappresentato nella precedente deliberazione n. 5/2026/CCC.

*** *** ***

Il Collegio del Controllo Concomitante presso la Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato, all'esito dell'istruttoria fin qui condotta in merito al "Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, ripristino e tutela della risorsa ambientale",

ACCERTA

Nei sensi di cui in motivazione, lo stato di attuazione dell'intervento in esame, riservandosi ulteriori approfondimenti istruttori.

La presente deliberazione verrà trasmessa, a cura della Segreteria del Collegio, a:

- Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;
- Commissioni competenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

La presente deliberazione è soggetta a obbligo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (concernente il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni").

Così deciso, **in Roma**, nella camera di consiglio del **19 maggio 2026**

Il Magistrato istruttore

Cons. Adriano Gribaudo

Il Presidente

Maria Teresa Polverino

Depositata in segreteria in data 25.05.2026

La funzionaria preposta

Luigina Santoprete